

## **Testo ufficiale dell'emendamento del Governo, su Roma capitale, al d.d.l. sul federalismo fiscale**

### **ART. 13**

*(Ordinamento, anche contabile, di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)*

1. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui confini sono quelli dell'attuale comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dai principi della legislazione statale. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
2. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:
  - a) tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;
  - b) difesa dell'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente;
  - c) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
  - d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
  - e) edilizia pubblica e privata;
  - f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani e di collegamento con i comuni limitrofi, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
  - g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;
  - h) ulteriori funzioni possono essere delegate dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è disciplinata con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi dell'ordinamento giuridico, di quelli fondamentali stabiliti dalla legislazione statale ed in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, approva ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui ai commi precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite a Roma Capitale con quelle delle amministrazioni statali, nonché le modalità dei rapporti tra Roma Capitale, la Provincia, l'area metropolitana e i Comuni limitrofi, e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse di personale e di mezzi, nel rispetto dei principi del miglior svolgimento delle funzioni da parte di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali, provinciali e funzioni svolte da Roma Capitale.
5. Con specifico decreto legislativo è disciplinata, ai sensi dell'art. 114, terzo comma, e dell'art. 119 della Costituzione l'assegnazione delle risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica.
6. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, per le finalità di cui al comma 2 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.
7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sul patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni, il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
  - b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.
8. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo ed ai provvedimenti legislativi attuativi sono da considerarsi legge speciale e possono essere derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.